

Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 2, 65, 96, 170 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
in esecuzione dell'accordo del 15 aprile 1994² sugli appalti pubblici (accordo OMC);
in esecuzione dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (accordo bilaterale);
in esecuzione della convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS);
in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di
accesso al mercato nel settore degli acquisti pubblici;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁵,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- a. disciplina la procedura per aggiudicare gli acquisti pubblici della Confederazione;
- b. uniforma parzialmente la legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 2 Scopo

La presente legge intende creare i presupposti affinché, negli acquisti pubblici:

- a. sia garantita la trasparenza nella gestione;
- b. le persone e gli enti offerenti (candidati) siano trattati con equità;
- c. sia garantita la concorrenza, soprattutto nel mercato interno;
- d. i committenti pubblici possano impiegare i loro mezzi in maniera economicamente efficace.

¹ RS 101
² RS 0.632.231.422
³ RS 0.172.052.68
⁴ RS 0.632.31
⁵ FF ...

Capitolo 2: Campo di applicazione

Art. 3 Acquisti pubblici

¹ La presente legge si applica agli acquisti delle prestazioni di cui i committenti necessitano per adempiere i loro compiti pubblici. Per prestazioni si intendono beni e servizi, compresi opere e prestazioni edili.

² Non si applica nel caso di:

- a. impiego di personale da parte del committente;
- b. prestazioni fornite internamente da un committente o tra più committenti indipendenti dal profilo giuridico;
- c. acquisto o locazione di terreni, di beni immobili esistenti, di altre proprietà immobili o di diritti sugli stessi;
- d. prestazioni acquistate allo scopo di essere offerte sul mercato;
- e. prestazioni per lo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, incluso l'aiuto allo sviluppo.

Art. 4 Committenti

¹ Sono considerati committenti:

- a. tutte le autorità e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b. ogni ente soggetto al predominio diretto o indiretto di un committente ai sensi della lettera a.

² Si considera che il committente eserciti un predominio segnatamente quando:

- a. partecipa in termini maggioritari al finanziamento dell'ente o dell'acquisto che questi indice;
- b. controlla la gestione dell'ente;
- c. nomina più della metà dei membri degli organi di gestione e di controllo dell'ente; o
- d. riconosce all'ente diritti particolari o esclusivi che costituiscono la base delle attività da esso esercitate.

³ Sono considerati committenti anche terzi che gestiscono acquisti per uno dei committenti di cui al capoverso 1.

Art. 5 Esonero dalla presente legge

¹ L'acquisto di prestazioni in determinati settori è esonerato dall'assoggettamento alla presente legge a condizione che sui mercati che li concernono vi sia una concorrenza efficace.

² Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

Capitolo 3: Diritto applicabile

Art. 6 Legislazioni cantonali

¹ Se previsto dalla presente legge, i Cantoni possono emanare prescrizioni proprie. È il caso in particolare se intendono:

- a. abbassare i valori soglia (art. 15 cpv. 2);
- b. definire norme di aggiudicazione (art. 35 cpv. 2-5 e 40);
- c. definire singoli aspetti della procedura di gara oppure escluderne o limitarne l'applicazione (art. 44-49);
- d. disciplinare la procedura mediante invito (art. 58 e 59).

² Per gli acquisti di loro competenza, essi garantiscono la tutela giurisdizionale, nel rispetto delle esigenze stabilite da accordi internazionali.

³ Confederazione e Cantoni si informano a vicenda, con tempestività e completezza, sulle modifiche che prevedono di recare alle loro prescrizioni. Collaborano, inoltre, durante le relative fasi preparatorie.

Art. 7 Cooperazione tra committenti

¹ Se a un acquisto prendono parte un committente federale e un committente cantonale o comunale, e quest'ultimo si assume la maggior parte del finanziamento, si applica a titolo completo la legislazione cantonale.

² Se le quote di partecipazione si equivalgono, si applica esclusivamente la legislazione federale.

³ I Cantoni decidono quale diritto applicare alle cooperazioni a cui prendono parte solo committenti cantonali o comunali.

⁴ Se intervengono anche committenti di altri Paesi, le parti definiscono mediante accordo il diritto applicabile.

⁵ La partecipazione di terzi a un acquisto non esclude l'applicazione della presente legge alle quote del committente o dei committenti coinvolti.

Art. 8 Diritto procedurale

Se la presente legge o una legge cantonale non prevedono altrimenti, la procedura di acquisto e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale o cantonale.

Titolo secondo: Procedura di acquisto

Capitolo 1: Tipi e principi di procedura

Art. 9 Sinossi

L'acquisto è svolto secondo una delle procedure seguenti:

- a. procedura di gara libera;
- b. procedura di gara selettiva;
- c. procedura mediante invito;
- d. trattativa privata.

Art. 10 Procedura di gara libera e procedura di gara selettiva

¹ La procedura di gara libera permette a ogni candidato di presentare un'offerta.

² La procedura di gara selettiva prevede che i candidati presentino innanzitutto una domanda di partecipazione. Il committente indica in un secondo tempo quali candidati sono autorizzati a presentare un'offerta.

Art. 11 Procedura mediante invito e trattativa privata

¹ La procedura mediante invito prevede che il committente inviti, se possibile, almeno tre candidati a presentare un'offerta. Di questi candidati, uno almeno dev'essere esterno.

² La trattativa privata autorizza il committente a scegliere liberamente il candidato con cui stipulare il contratto di acquisto.

Art. 12 Organizzazione della procedura

Nel rispetto della legislazione in materia di acquisti pubblici, il committente può organizzare liberamente la procedura di acquisto.

Art. 13 Confidenzialità e sicurezza dei dati

¹ Il committente tutela la natura confidenziale delle informazioni fornite dai candidati.

² Garantisce la sicurezza dello scambio elettronico di dati.

Art. 14 Prestazioni ricorrenti

Nel caso di prestazioni ricorrenti, di norma è possibile stipulare un contratto della durata di 4 anni al massimo. In casi fondati è possibile stipulare contratti di durata maggiore.

Capitolo 2: Procedura applicabile

Art. 15 Valori soglia

¹ Fatti salvi gli articoli 58–67, per stabilire quale procedura applicare occorre seguire le indicazioni della tabella seguente:

	Committente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a	Committente ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b
BENI	al di sotto di 100 000 CHF: trattativa privata	
	a partire da 100 000 CHF: procedura mediante invito	
	a partire da 250 000 CHF: procedura di gara	a partire da 650 000 CHF: procedura di gara
SERVIZI	al di sotto di 150 000 CHF: trattativa privata	
	a partire da 150 000 CHF: procedura mediante invito	
	a partire da 250 000 CHF: procedura di gara	a partire da 650 000 CHF: procedura di gara
OPERE E PRESTAZIONI EDILI	al di sotto di 150 000 CHF: trattativa privata	
	a partire da 150 000 CHF: procedura mediante invito	
	a partire da 8 mio. CHF per opere edili e a partire da 2 mio. CHF per singole prestazioni edili: procedura di gara	

² Per gli acquisti di loro competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono abbassare i valori soglia o adeguarli all'evoluzione della legislazione internazionale.

³ Il committente può optare liberamente per una determinata procedura, anche se il valore dell'acquisto è inferiore alla soglia determinante.

⁴ Se a un acquisto cooperano più committenti della Confederazione per i quali valgono valori soglia diversi, per l'intero acquisto sono determinanti i valori più bassi.

⁵ Se sono acquistati beni assieme ad altre prestazioni nella procedura mediante invito, è determinante il valore soglia per l'acquisto di beni.

Art. 16 Definizione del valore di stima

¹ Il committente valuta il probabile valore complessivo massimo di un acquisto. Tiene conto di tutte le prestazioni strettamente connesse all'acquisto dal punto di vista oggettivo o giuridico.

² Considera, in particolare, i prezzi, gli emolumenti, le commissioni, gli interessi e le opzioni previste. Non tiene invece conto dell'imposta sul valore aggiunto.

³ È vietato avvalersi di un metodo di calcolo particolare o suddividere indebitamente l'acquisto per eludere la pubblicazione di un bando.

Art. 17 Definizione del valore di stima: casi particolari

¹ Se il committente intende suddividere l'acquisto in lotti, il valore è calcolato sulla base:

- del valore di stima di tutte le prestazioni che dovranno essere fornite durante i 12 mesi seguenti l'acquisto;
- del valore effettivo delle prestazioni fornite durante i 12 mesi precedenti, per le prestazioni ricorrenti.

² Nel caso di un acquisto che è oggetto di un contratto, è considerato valore determinante:

- per contratti di durata determinata: il valore complessivo effettivo o il valore complessivo di stima;
- per contratti di durata indeterminata: il valore mensile moltiplicato per 48.

Capitolo 3: Procedura di gara

Sezione 1: Bando di gara

Art. 18 Contenuto minimo e pubblicazione

¹ Nel bando il committente rende note almeno le informazioni di cui all'allegato 1.

² Divulga il bando nell'organo di pubblicazione ufficiale.

Art. 19 Documentazione del bando

¹ Nella documentazione del bando il committente indica in dettaglio:

- a. i requisiti della prestazione che intende acquistare;
- b. i criteri di valutazione;
- c. gli elementi di costo da considerare nel prezzo offerto;
- d. le condizioni di pagamento;
- e. lo svolgimento della procedura;
- f. per quanto tempo il candidato è vincolato alla sua offerta.

² Mette a disposizione la documentazione del bando:

- a. per la procedura di gara libera: al momento del bando;
- b. per la procedura di gara selettiva: al momento dell'invito a presentare un'offerta.

³ Trasmette la documentazione del bando ai candidati che ne fanno domanda.

Art. 20 Richieste di informazioni da parte dei candidati

¹ Il committente risponde senza indugio alle richieste di informazioni da parte dei candidati, purché siano rilevanti per lo svolgimento della procedura.

² Dopo averle rese anonime, mette a disposizione di tutti i candidati di cui è a conoscenza tanto le richieste di informazioni quanto le risposte.

Sezione 2: Requisiti della prestazione

Art. 21 Descrizione della prestazione

¹ Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione che intende acquistare, in particolare le specifiche tecniche.

² Può anche limitarsi a descrivere l'obiettivo perseguito dall'acquisto.

³ Indica in ogni caso i requisiti imprescindibili della prestazione.

Art. 22 Specifiche tecniche

¹ Se nella descrizione delle prestazioni il committente ricorre a specifiche tecniche, fa in modo che la concorrenza non sia ostacolata in modo ingiustificato.

² Se nella descrizione delle prestazioni menziona marchi oppure requisiti di qualità regionali o nazionali, segnala esplicitamente la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.

Art. 23 Divisione in lotti e offerte parziali

Nel bando il committente può:

- a. suddividere l'acquisto in più prestazioni (lotti); e
- b. segnalare che i candidati possono presentare anche offerte parziali.

Art. 24 Varianti

¹ È considerata variante l'offerta che permette di raggiungere l'obiettivo dell'acquisto con modalità diverse da quelle previste dal committente.

² Se il bando non le esclude o non prevede restrizioni in proposito, i candidati possono presentare varianti in sostituzione o in aggiunta all'offerta definita dal bando.

³ Il candidato che propone una variante è tenuto a dichiarare:

- a. che essa permette di realizzare l'obiettivo perseguito dall'acquisto;
- b. che essa soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione;
- c. quali vantaggi essa presenti rispetto alla prestazione messa a concorso.

Sezione 3: Motivi di esclusione

Art. 25 Mancata certificazione del rispetto dei requisiti giuridici

¹ Il committente esclude un candidato da una procedura di acquisto se questi, su domanda, non è in grado di provare di aver rispettato i requisiti giuridici in materia di:

- a. diritto dei assicurazioni sociali;
- b. condizioni di lavoro e di protezione dello stesso stabilite dallo Stato;
- c. parità salariale tra donne e uomini;
- d. legislazione della protezione dell'ambiente;
- e. obbligo di notifica e di autorizzazione previsto dalla legislazione sugli stranieri.

² Ciò vale anche nel caso in cui terzi che forniscono le loro prestazioni al committente non siano tenuti per contratto a rispettare i requisiti giuridici di cui al capoverso 1.

³ In linea di principio fanno stato le disposizioni applicabili nel luogo dove è fornita la prestazione. I candidati con sede o domicilio in Svizzera sono tenuti a rispettare le disposizioni in vigore nel luogo di sede o di domicilio conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sul mercato interno. Se la prestazione è fornita all'estero, il candidato garantisce almeno il rispetto delle principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁷.

Art. 26 Condanna passata in giudicato per infrazione di prescrizioni legali

¹ Il committente esclude un candidato da una procedura di acquisto se gli è noto che, durante la procedura oppure durante i tre anni precedenti alla sua apertura, è stata pronunciata una condanna passata in giudicato relativa all'attività commerciale del candidato e dovuta a una delle fattispecie seguenti, a meno che il candidato dimostri di avere nel frattempo ripristinato uno stato conforme alla legislazione e di avere adottato tutti i provvedimenti necessari e ragionevolmente esigibili per prevenire in futuro tale infrazione:

- a. infrazione grave delle prescrizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- b. corruzione;
- c. conclusione di accordi volti a eliminare o pregiudicare fortemente la concorrenza, oppure abuso di una posizione di dominio sul mercato.

² Si tiene conto in ogni caso di un'esclusione secondo l'articolo 13 della legge federale del 17 giugno 2005⁸ concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero.

⁶ RS 943.02

⁷ Convenzioni OIL:

n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato o obbligatorio (RS 0.822.713.9),
n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7),
n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9),
n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0),
n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5),
n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1),
n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8),
n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

⁸ RS 822.41

Art. 27 Motivi di esclusione fondati sulla legislazione in materia di acquisti pubblici

Il committente esclude un candidato da una procedura di acquisto se:

- a. questi non ha osservato i termini stabiliti per la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta oppure queste contengono lacune rilevanti;
- b. non soddisfa, o non soddisfa più, requisiti imprescindibili della prestazione (art. 21 cpv. 3) o criteri di idoneità (art. 31);
- c. ha palesemente influito, mediante corruzione, sull'aggiudicazione dell'acquisto;
- d. un membro della giuria avrebbe dovuto ricusarsi a causa della partecipazione del candidato a un concorso.

Art. 28 Esclusione in caso di partecipazione alla preparazione dell'acquisto

¹ Il committente esclude un candidato da una procedura se questi ha partecipato alla preparazione dell'acquisto e ha potuto, in tal modo, procurarsi un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

² Può rinunciare ad adottare questa misura se compensa con mezzi adeguati il vantaggio del candidato rispetto ai concorrenti, in particolare fornendo loro informazioni supplementari o prolungando i termini del concorso.

Art. 29 Altri motivi di esclusione

¹ Il committente può escludere un candidato da una procedura in corso per altri gravi motivi. Sussistono gravi motivi in particolare nel caso in cui il candidato:

- a. non rispetti le condizioni di lavoro in uso sul posto e nel settore;
- b. non paghi le imposte; o
- c. abbia fornito dati falsi.

² Se non li ha espressamente autorizzati nel bando, può escludere i consorzi di candidati.

³ Se nel bando ha stabilito determinati requisiti giuridici necessari a prestare correttamente la prestazione richiesta, il committente può escludere i candidati che non li rispettano.

⁴ Il committente può escludere un candidato straniero, se il suo Paese di origine non garantisce la reciprocità conformemente a un accordo internazionale.

Sezione 4: Criteri di valutazione

Art. 30 In generale

Il committente stabilisce criteri di idoneità e di aggiudicazione verificabili e basati sulla prestazione richiesta (criteri di valutazione). Per farlo, tiene conto del tipo di acquisto e della sua entità.

Art. 31 Criteri di idoneità

¹ Il committente stabilisce i criteri per verificare le competenze specifiche e le capacità tecniche, economiche e organizzative dei candidati.

² Si basa in particolare sui criteri di cui all'allegato 2.

³ Può esigere dai candidati le prove di cui all'allegato 2.

Art. 32 Criteri di aggiudicazione

¹ Il committente definisce criteri di aggiudicazione allo scopo di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 39 cpv. 2).

² I criteri di aggiudicazione si dividono tra:

- a. criteri monetari: concernenti i costi della prestazione offerta, in particolare il prezzo e i possibili oneri connessi, soprattutto costi d'esercizio, di manutenzione e di smaltimento, per l'intera durata della prestazione; e
- b. criteri non monetari: concernenti gli aspetti qualitativi della prestazione offerta, come ad esempio funzionalità, qualità estetiche, valore tecnico, durata di realizzazione, disponibilità a garantire un servizio di assistenza, competenza specifica, efficacia metodologica, valore innovativo e impatto ambientale.

³ Il committente classifica i criteri per ordine di importanza e li pondera.

⁴ Se l'acquisto concerne soluzioni o metodologie, il committente stabilisce almeno una classifica dei criteri.

Sezione 5: Limitazione del numero di candidati o di offerte

Art. 33 Limitazione del numero di candidati

¹ La procedura di gara selettiva autorizza il committente a limitare, nel bando, il numero di candidati che possono presentare un'offerta.

² Nel bando il committente menziona i criteri di valutazione in base ai quali sarà presa la decisione, e rende noto il numero di candidati e di offerte che prenderà in considerazione.

Art. 34 Apertura delle domande di partecipazione alla procedura di gara selettiva

¹ Il committente non apre le domande di partecipazione prima della data prestabilita.

² Tiene un verbale sull'apertura delle domande di partecipazione.

Art. 35 Limitazione del numero di offerte

¹ Nella procedura di gara libera e nella procedura di gara selettiva il committente può limitare il numero di offerte che vanno esaminate più approfonditamente e sviluppate ulteriormente.

² Nel bando il committente menziona i criteri di valutazione in base ai quali sarà presa la decisione.

Sezione 6: Apertura delle offerte e aggiudicazione

Art. 36 Apertura delle offerte

¹ Il committente non apre le offerte prima della data prestabilita.

² Apre le offerte presentate entro il termine alla presenza di almeno due persone.

³ Tiene un verbale sull'apertura delle offerte. In esso figurano almeno:

- a. i nomi dei presenti;
- b. i nomi dei candidati;
- c. il rispetto del termine di presentazione;
- d. i prezzi delle offerte.

⁴ Se il committente lo ha annunciato nel bando, l'apertura delle offerte è pubblica.

Art. 37 Rettifica delle offerte

¹ Il committente rettifica le offerte sotto il profilo del contenuto, degli aspetti tecnici e degli aspetti contabili, così da poterle paragonare.

² Se a tale scopo contatta il candidato, è tenuto a rispettare le modalità stabilite. Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano tali modalità.

³ Se il committente riceve un'offerta il cui prezzo, paragonato a quello delle altre, è inaspettatamente basso, può chiedere chiarimenti al candidato, in modo da accertarsi che egli soddisfi i requisiti di cui agli articoli 25 e 26 come pure i criteri di idoneità (art. 31).

Art. 38 Modifica dei requisiti della prestazione e dei criteri di valutazione

¹ Il committente può modificare i requisiti della prestazione e i criteri di valutazione, purché le modifiche non riguardino aspetti essenziali dell'acquisto.

² Una modifica riguarda aspetti essenziali dell'acquisto in particolare se:

- a. è possibile presumere che, fosse stata resa nota, sarebbero state presentate altre offerte; o
- b. sulla sua base dovessero essere presi in considerazione candidati o offerte già esclusi, e ciò non sarebbe più possibile nel corso della procedura.

³ Il committente comunica le modifiche che non riguardano aspetti essenziali dell'acquisto a tutti i partecipanti alla procedura e offre loro la possibilità di presentare, entro un termine adeguato, un'offerta rivista.

Art. 39 Aggiudicazione

¹ Per l'aggiudicazione, sono prese in considerazione le offerte dei candidati:

- a. per i quali non si ravvisa uno dei motivi d'esclusione di cui agli articoli 25 o 26;
- b. che soddisfano i criteri di idoneità (art. 31); e
- c. che, in caso di limitazione del numero delle offerte (art. 35), sono stati selezionati per la valutazione finale.

² Il committente aggiudica l'acquisto al candidato che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

³ Individua l'offerta economicamente più vantaggiosa valutandola alla luce dei criteri di aggiudicazione monetari e non monetari.

⁴ In caso di prestazioni standard, può anche aggiudicare l'acquisto esclusivamente in base al prezzo più conveniente.

⁵ Se le offerte sono equivalenti, prende in considerazione il numero di posti di formazione che il candidato mette a disposizione.

Art. 40 Casi particolari

¹ Se per determinati criteri di aggiudicazione il committente ha indicato valori minimi, non prende in considerazione i candidati che non li rispettano.

² Se nel bando ha indicato che al momento dell'aggiudicazione avrebbe tenuto conto di una maggiore idoneità del candidato, durante la valutazione delle offerte considera questo fatto nella misura adeguata.

³ Se nel bando per soluzioni e metodologie ha rinunciato a stabilire una scala del grado di soddisfazione dei criteri di aggiudicazione, valuterà le proposte sulla base di un approccio generale, tenendo conto dell'ordine di priorità tra i criteri. I criteri monetari rivestono, in questo caso, un ruolo secondario.

⁴ Se ha diviso in lotti l'acquisto o se gli sono pervenute offerte parziali, può aggiudicare separatamente i lotti a singoli candidati oppure attribuire l'intero acquisto a più candidati in comune.

Art. 41 Diritto cantonale derogatorio

Per gli acquisti di loro competenza i Cantoni possono prevedere norme di aggiudicazione che derogano agli articoli 39 capoversi 2-5 e 40.

Art. 42 Obbligo di pubblicazione

¹ Il committente pubblica l'aggiudicazione nell'organo di pubblicazione ufficiale.

² La pubblicazione deve aver luogo entro 72 giorni dall'aggiudicazione.

³ Nella pubblicazione figurano le indicazioni minime di cui all'allegato 4.

⁴ È possibile rinunciare a rendere pubblica un'aggiudicazione se:

- a. lo richiedono la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b. l'offerta considerata non raggiunge il valore soglia determinante per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva; oppure
- c. l'acquisto è indispensabile per la sicurezza o la difesa del Paese (art. 58 cpv. 1 lett. b).

Art. 43 Momento della conclusione del contratto

¹ Il committente può stipulare il contratto con il candidato prescelto solo dopo che l'aggiudicazione è stata resa pubblica e:

- a. il ricorso non ha per legge effetto sospensivo; o
- b. l'aggiudicazione è formalmente passata in giudicato.

² Se il committente ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso contro l'aggiudicazione, può stipulare il contratto a condizione che:

- a. entro il termine di ricorso non sia stata presentata nessuna domanda di restituzione dell'effetto sospensivo; o
- b. in caso di domanda di restituzione dell'effetto sospensivo
 1. dopo 30 giorni dalla presentazione del ricorso l'autorità responsabile non abbia ancora deciso in merito; o
 2. la decisione dell'autorità di ricorso di respingere la domanda sia passata in giudicato.

Variante (con un art. 43a supplementare):

Art. 43a Inefficacia del contratto

¹ Il contratto è nullo se:

- a. non rispetta l'articolo 43; o
- b. deroga in punti sostanziali al contenuto dell'aggiudicazione.

² Quando la revoca di un'aggiudicazione è passata in giudicato, le parti non sono più vincolate al contratto.

Sezione 7: Elementi particolari della procedura di gara

Art. 44 Obbligo di annuncio anticipato

A condizione di averlo annunciato nel bando, il committente può indire concorsi, avviare un dialogo, condurre trattative od organizzare aste elettroniche.

Art. 45 Concorsi

¹ Il committente può indire un concorso per elaborare una soluzione o una metodologia, in particolare per compiti di pianificazione.

² I partecipanti presentano i loro lavori in forma anonima.

³ I lavori sono valutati da una giuria di esperti, composta per la maggioranza di membri indipendenti dal committente.

⁴ I partecipanti i cui lavori sono stati scelti dalla giuria, ricevono un adeguato premio in denaro. Il committente indica nel bando se questo compenso deve essere considerato come parte della remunerazione richiesta per l'acquisto.

⁵ Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano la composizione e i compiti della giuria.

Art. 46 Dialoghi

Il committente può sviluppare ulteriormente, in dialogo con i candidati, le soluzioni e metodologie proposte, in particolare nell'acquisto di servizi intellettuali.

Art. 47 Trattative

¹ Il committente può condurre trattative con i candidati che entrano in linea di conto per l'aggiudicazione, in modo da permettere loro di migliorare le offerte che hanno presentato.

² Se dalla valutazione delle offerte emerge che nessuna può essere considerata in modo inequivocabile come la più vantaggiosa economicamente, è possibile condurre trattative anche se non sono state annunciate nel bando.

Art. 48 Aste elettroniche

¹ Prima di indire un'asta elettronica, il committente procede a una valutazione completa delle offerte in base ai criteri prestabiliti e decide quali candidati sono ammessi all'asta.

² Nell'asta elettronica, durante un periodo di tempo prestabilito i candidati hanno la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori per altre componenti quantificabili della loro offerta.

³ L'asta si svolge in forma anonima.

⁴ Le offerte sono valutate elettronicamente e automaticamente, sulla base di una formula matematica.

⁵ Il committente aggiudica l'acquisto sulla base della valutazione automatica e degli altri criteri di aggiudicazione.

Art. 49 Liste permanenti

¹ Il committente può tenere liste permanenti di candidati che hanno dimostrato:

- a. che non esistono motivi per escluderli ai sensi dell'articolo 25 o 26;
- b. che soddisfano i requisiti di idoneità per determinate categorie di prestazioni (art. 31).

² I candidati che soddisfano i requisiti e che ne fanno richiesta vanno inseriti nella lista permanente.

³ Il committente annuncia sull'organo di pubblicazione ufficiale l'apertura di una lista permanente. Tale annuncio rispetta i requisiti minimi di cui all'allegato 3.

⁴ Anche se un candidato figura in una lista permanente, al momento dell'aggiudicazione il committente è comunque tenuto a verificare che non esistano motivi per escluderlo ai sensi dell'articolo 25 o 26 e che soddisfi i criteri di idoneità.

⁵ A una procedura di acquisto possono partecipare anche candidati che non figurano in una lista.

Art. 50 Modalità e deroghe

¹ Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni disciplinano le modalità e gli aspetti particolari della procedura di gara.

² Per gli acquisti di loro competenza, i Cantoni possono escludere o limitare questi aspetti particolari.

Sezione 8: Termini, prescrizioni formali e organo di pubblicazione

Art. 51 Termini

¹ Nello stabilire i termini, il committente considera, in misura equilibrata:

- a. l'interesse dei candidati a disporre del tempo sufficiente ad esaminare la documentazione ed elaborare le loro offerte;
- b. il proprio interesse legittimo a che la procedura si svolga rapidamente.

² Considera, in particolare, il tipo e la complessità dell'acquisto.

³ Stabilisce per tutti i candidati termini uguali e li comunica loro contemporaneamente. Ciò vale anche per eventuali proroghe.

Art. 52 Termini minimi

Si applicano i seguenti termini minimi:

- a. in caso di procedura di gara libera: 40 giorni a partire dalla pubblicazione del bando per presentare un'offerta;
- b. in caso di procedura di gara selettiva:
 1. per presentare la domanda di partecipazione: 25 giorni a partire dalla pubblicazione del bando,
 2. per presentare l'offerta: 40 giorni a partire dall'invito.

Art. 53 Riduzione dei termini

¹ Il committente può ridurre fino a un minimo di 25 giorni il termine di 40 giorni per presentare le offerte, abbreviandolo di 5 giorni in ognuno dei casi seguenti:

- a. il bando è pubblicato per via elettronica;
- b. la documentazione del bando è messa a disposizione al momento della sua pubblicazione elettronica;
- c. le offerte possono essere presentate in forma elettronica.

² Il committente può ridurre fino a 10 giorni al massimo i termini minimi in uno dei casi seguenti:

- a. è in grado di motivare con chiarezza l'urgenza dell'acquisto e la necessità di ridurre i termini minimi per poterlo realizzare per tempo;
- b. ha già annunciato precedentemente nell'organo di pubblicazione ufficiale la sua intenzione di indire un bando e, in tale occasione, ha invitato i candidati interessati a segnalare entro un determinato termine la loro intenzione di partecipare alla procedura. Nell'annuncio preliminare ha descritto con sufficiente chiarezza la prestazione e indicato la data probabile entro la quale avrebbero dovuto essere

presentate le offerte o le domande di partecipazione alla procedura. L'annuncio preliminare è avvenuto almeno 40 giorni e al massimo 12 mesi prima della pubblicazione del bando nell'organo di pubblicazione;

- c. ha segnalato, in un bando per prestazioni ricorrenti, che avrebbe ridotto i termini in occasione dei bandi seguenti.

Art. 54 Prescrizioni formali

¹ I candidati presentano le loro domande di partecipazione, le loro offerte e altre proposte al committente in una delle forme usuali negli scambi commerciali.

² Le proposte possono essere presentate anche per via elettronica, a condizione che si garantisca che esse siano correttamente attribuite al relativo mittente e che il loro contenuto non possa essere modificato.

³ Nel bando il committente può porre requisiti formali più severi.

Art. 55 Organo di pubblicazione ufficiale

¹ L'organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti della Confederazione è il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

² È determinante la versione elettronica del FUSC.

³ L'accesso alla versione elettronica del FUSC è gratuito.

⁴ I Cantoni designano l'organo di pubblicazione ufficiale per gli acquisti di loro competenza.

Sezione 9: Revoca dell'aggiudicazione e interruzione della procedura

Art. 56 Revoca dell'aggiudicazione

¹ I motivi per revocare un'aggiudicazione sono gli stessi previsti per l'esclusione di un candidato (art. 25–29).

² Il committente può rinunciare a revocare un'aggiudicazione se vi è un interesse pubblico preponderante all'esecuzione dell'acquisto. Sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto pubblico e dal diritto privato.

³ Se il committente revoca l'aggiudicazione, attribuisce l'acquisto in funzione della classifica.

Art. 57 Interruzione della procedura

¹ Il committente può interrompere una procedura nell'interesse pubblico, in particolare nel caso in cui:

- a. nessuna offerta soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione;
- b. cambiano condizioni quadro di tipo tecnico o finanziario;
- c. vi è sospetto fondato di infrazione della legislazione sui cartelli; o
- d. il committente modifica in misura sostanziale i requisiti della prestazione o i criteri di valutazione.

² Una volta decisa l'interruzione, il committente può rinunciare all'acquisto oppure ripetere la procedura.

Capitolo 4: Procedura senza bando di gara

Sezione 1: Procedura mediante invito

Art. 58 Condizioni

¹ Il committente può acquistare una prestazione secondo la procedura mediante invito se:

- a. non si raggiungono i valori soglia determinanti per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva;
- b. l'acquisto è indispensabile per la sicurezza o la difesa del Paese; o
- c. l'acquisto riguarda beni militari ai sensi del capoverso 2.

² Il Consiglio federale redige una lista dei beni militari. Tiene conto a questo scopo di quanto sancito dal diritto internazionale.

Art. 59 Disposizioni applicabili

¹ L'articolo 42 si applica alla pubblicazione dell'aggiudicazione.

² Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono decidere di applicare anche alla procedura mediante invito le disposizioni concernenti la procedura di gara.

Sezione 2: Trattativa privata

Art. 60 Requisiti generali

¹ Il committente può optare per la trattativa privata se:

- a. non si raggiunge il valore soglia determinante per la procedura mediante invito;
- b. lo richiedono la tutela della salute e della vita di esseri umani, di animali e di vegetali; oppure
- c. si presenta una delle situazioni di cui agli articoli 61–66.

² Il committente opta anche per trattativa privata se l'ordine e la sicurezza pubblici lo richiedono.

Art. 61 Mancanza di concorrenza

¹ Il committente può commissionare una prestazione sulla base di una trattativa privata se:

- a. non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta;
- b. nessuna offerta soddisfa i requisiti imprescindibili della prestazione (art. 21 cpv. 3);
- c. contro tutti i candidati pendono motivi di esclusione ai sensi degli articoli 25 e 26;
- d. nessun candidato soddisfa i criteri di idoneità (art. 31); o
- e. sono state presentate esclusivamente offerte concordate.

² Il committente può avvalersi di una trattativa privata anche nel caso in cui un solo candidato sia in grado di fornire la prestazione e non esista alcuna alternativa adeguata oppure nessuna prestazione sostitutiva. Ciò può accadere, in particolare, se:

- a. l'acquisto riguarda un'opera d'arte;
- b. la prestazione da acquistare è protetta da brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o
- c. per motivi tecnici non esiste alcuna concorrenza.

³ Se il valore dell'acquisto raggiunge il milione di franchi, può esaminare il calcolo del prezzo della prestazione.

Art. 62 Prestazioni supplementari

Se è stato raggiunto o superato il valore soglia determinante per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva, il committente può commissionare sulla base di una trattativa privata prestazioni supplementari al candidato a cui è stato attribuito l'acquisto, se cambiare candidato :

- a. non è possibile per ragioni tecniche; o
- b. comporterebbe per il committente considerevoli difficoltà o costi supplementari sproporzionati.

Art. 63 Urgenza straordinaria

¹ Nel caso di urgenza straordinaria, il committente può avvalersi della trattativa privata, purché sia assolutamente necessario che la prestazione sia fornita entro i tempi richiesti e il ricorso alla procedura di gara libera, alla procedura di gara selettiva o alla procedura mediante invito non garantisca il rispetto delle scadenze.

² L'urgenza straordinaria deve derivare da un evento che il committente non poteva prevedere.

Art. 64 Borse merci e prototipi

¹ Presso borse merci il committente può acquisire beni sulla base di una trattativa privata.

² Può commissionare sulla base di una trattativa privata l'ideazione e la realizzazione di prototipi o di beni nuovi, se queste avvengono nell'ambito di una prestazione sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale.

Art. 65 Circostanze particolari

¹ Il committente può commissionare una prestazione sulla base di una trattativa privata se, a causa di circostanze particolari, come ad esempio una liquidazione o un fallimento, durante un periodo di tempo estremamente breve si presentano condizioni straordinariamente vantaggiose.

² Non sono considerate circostanze particolari le offerte promozionali correnti sul mercato.

Art. 66 Mandato successivo in caso di prestazioni di pianificazione

Se un candidato ha elaborato nell'ambito di una procedura precedente la soluzione di un compito pianificatorio, il committente può affidargli la pianificazione successiva e il coordinamento delle prestazioni per la sua realizzazione, a condizione che:

- a. la procedura precedente si sia svolta nel rispetto delle disposizioni della presente legge; e
- b. le soluzioni proposte siano state esaminate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti.

Art. 67 Disposizioni applicabili

¹ L'articolo 42 si applica alla pubblicazione dell'aggiudicazione.

² Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni possono decidere di applicare anche alla trattativa privata le disposizioni concernenti la procedura di gara.

Titolo terzo: Rimedi giuridici e risarcimenti per gli acquisti della Confederazione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 68 Principio

La tutela giurisdizionale prevista dalla presente legge si applica, indipendentemente dal tipo di procedura, solo alle procedure di acquisto nelle quali non si raggiungono o superano i valori soglia determinanti per la procedura di gara libera o per la procedura di gara selettiva.

Art. 69 Decisioni impugnabili

¹ Sono impugnabili con ricorso le seguenti decisioni:

- a. il bando;
- b. l'esclusione da una procedura;
- c. la scelta dei candidati nella procedura di gara selettiva;
- d. la scelta delle offerte da non esaminare ulteriormente;
- e. l'aggiudicazione;
- f. la revoca di un'aggiudicazione;
- g. l'interruzione della procedura;
- h. la decisione di non inserire un candidato in una lista permanente o di stralciarlo dalla stessa.

² Il committente può notificare le decisioni di cui alle lettere b, d, f, g con la successiva decisione impugnabile.

³ Non è possibile impugnare una decisione di cui al capoverso 1 in una fase successiva della procedura, a meno che non fosse impossibile conoscerne la portata al momento della sua notificazione.

⁴ Il committente non è tenuto a sentire le parti prima di pronunciare una decisione impugnabile.

Art. 70 Lingua

¹ Le decisioni impugnabili sono pronunciate in tedesco, francese o italiano.

² Se un bando è indetto in tedesco o in italiano, il committente pubblica un compendio in francese, inglese o spagnolo. Questo comprende almeno le indicazioni di cui all'allegato 1.

Art. 71 Obbligo di motivare

¹ Al momento della notificazione, il committente motiva per sommi capi la decisione impugnabile. Non occorre motivare il bando.

² Dopo la notificazione il committente mette a disposizione dei candidati esclusi dall'aggiudicazione che ne fanno richiesta, immediatamente e a titolo gratuito, le informazioni necessarie per poter comprendere la decisione.

³ Non rivela alcuna informazione che violi segreti di affari, segreti di fabbricazione oppure interessi pubblici.

Capitolo 2: Ricorso

Art. 72 Autorità di ricorso

¹ I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti di competenza della Confederazione sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.

² I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti indetti dal Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.

³ I ricorsi contro decisioni che concernono acquisti indetti dal Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso speciale. Il suo operato è disciplinato nel modo seguente:

- a. essa si compone dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino;
- b. è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è identica a quella in cui si è svolta la procedura;
- c. in caso di impedimento di uno dei membri si applicano le disposizioni in vigore per il tribunale amministrativo presso il quale egli lavora;
- d. la procedura è retta dalla legge del 17 giugno 2005⁹ sul Tribunale amministrativo federale.

Art. 73 Diritto di ricorso

¹ Hanno diritto di ricorrere i candidati con sede o domicilio in Svizzera.

² I candidati provenienti dall'estero hanno diritto di ricorrere a condizione che il loro Paese garantisca la reciprocità ai candidati svizzeri.

³ Il committente ha diritto di impugnare la decisione dell'autorità di ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Art. 74 Potere d'esame

¹ L'autorità di ricorso esamina:

- a. le violazioni del diritto, compreso l'esercizio insufficiente, eccessivo o abusivo del potere d'apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

² Non esamina l'adeguatezza di una decisione.

Art. 75 Termine di ricorso

¹ Il ricorso va presentato entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.

² Se il committente ha ommesso illecitamente la notificazione della decisione, il ricorso va presentato entro 20 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'omissione, ma al più tardi 6 mesi dopo che la decisione è stata presa.

³ Durante le ferie giudiziarie i termini non sono sospesi.

⁴ I termini non possono essere restituiti.

⁵ Il giudice competente segnala immediatamente al committente che è stato presentato un ricorso.

⁹ RS 173.32

Art. 76 Effetto sospensivo

¹ L'effetto sospensivo del ricorso è retto dall'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa.

² Il ricorso non ha effetto sospensivo se l'interesse del Paese o di una sua grande parte richiedono che un'infrastruttura pubblica venga costruita o un compito della Confederazione, segnatamente in materia di sicurezza o di armamento, venga svolto entro una scadenza precisa, che non permette in alcun caso di rinviare la conclusione del contratto.

³ Le autorità di ricorso non sono autorizzate a disporre deroghe per i casi di cui al capoverso 2.

⁴ Il Consiglio federale può definire mediante ordinanza una lista delle infrastrutture pubbliche e dei compiti della Confederazione per i quali l'autorità di ricorso può giudicare unicamente in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile.

Art. 77 Conseguenze dell'accoglimento di un ricorso

¹ Se il ricorso è accolto, l'autorità di ricorso revoca la decisione impugnata e decide essa stessa nel merito oppure rinvia la causa al committente, affinché proceda a una nuova valutazione.

² Se un contratto è già stato stipulato ed è conforme all'articolo 43, l'autorità di ricorso si limita a stabilire in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile. Lo stesso vale se l'autorità di ricorso è chiamata a decidere in merito a un'istanza di revisione.

Variante (in relazione all'art. 43a):

² Se un contratto è già stato stipulato e non risulta nullo ai sensi dell'articolo 38a, l'autorità di ricorso si limita a stabilire in che misura la decisione impugnata violi il diritto applicabile. Lo stesso vale se l'autorità di ricorso è chiamata a decidere in merito a un'istanza di revisione.

Capitolo 3: Risarcimento

Art. 78 Risarcimento dei candidati

¹ Il candidato ha diritto al risarcimento delle spese legate alla procedura di acquisto e alla procedura di ricorso se è in grado di dimostrare che, non fosse stata commessa l'illiceità rilevata, con ogni probabilità l'acquisto gli sarebbe stato attribuito.

² Se il committente ha ommesso di pubblicare il bando del concorso, malgrado ciò sia palesemente illecito, il primo ricorrente che per questa ragione non ha potuto prendere parte alla procedura ha diritto a un indennizzo adeguato. La somma totale di questo indennizzo non supera il 3 per mille del valore dell'aggiudicazione.

Art. 79 Responsabilità dello Stato

La legge federale del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità è applicabile a titolo completo.

Art. 80 Procedura di risarcimento

¹ La domanda di risarcimento va presentata entro 6 mesi dopo che la decisione di accertamento dell'illiceità è passata in giudicato.

² Se con il ricorso sono fatte valere pretese di risarcimento, l'autorità di ricorso competente può, nella decisione sul ricorso, decidere anche in merito al risarcimento.

Art. 81 Risarcimento del committente

¹ Se un candidato interpone un ricorso palesemente infondato, risponde del danno che ne deriva per il committente.

² Se con il ricorso il committente fa valere pretese di risarcimento, l'autorità di ricorso competente può, nella decisione sul ricorso, decidere anche in merito al risarcimento.

¹⁰ RS 172.021

¹¹ RS 170.32

Titolo quarto: Sorveglianza, coordinamento e statistica

Art. 82 Sorveglianza

¹ La Confederazione e i Cantoni sorvegliano efficacemente i rispettivi settori di competenza.

² Lo scopo della sorveglianza è garantire il rispetto delle disposizioni legali.

³ Nei rispettivi settori di competenza, la Confederazione e i Cantoni designano gli organi di sorveglianza.

Art. 83 Ricorso contro il bando presentati dalle autorità

¹ Nell'ambito dei suoi compiti, la Commissione della concorrenza può presentare ricorso dinanzi all'autorità di ricorso di primo grado per fare accertare che una decisione concernente il bando violi il diritto applicabile.

² Il Consiglio federale o i Cantoni possono riconoscere agli organi di sorveglianza lo stesso diritto di ricorso.

Art. 84 Valutazione

¹ La Commissione della concorrenza verifica periodicamente, in collaborazione con gli organi federali e cantonali di sorveglianza, che la legislazione sugli acquisti pubblici sia appropriata ed efficace.

² Presenta un rapporto al Consiglio federale e ai Cantoni. In tale sede può formulare raccomandazioni.

³ I committenti le mettono a disposizione i dati e la documentazione necessari alla valutazione.

Art. 85 Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera

¹ È istituita una Commissione per gli acquisti pubblici in Svizzera.

² Essa promuove la collaborazione e lo scambio di conoscenze e di esperienze tra Confederazione, Cantoni ed economia privata nel settore degli acquisti pubblici.

³ La Commissione ha i compiti seguenti:

- a. si adopera per garantire un'interpretazione uniforme delle questioni di principio in materia di acquisti pubblici e un'applicazione coordinata della legge. A tale scopo può rivolgere raccomandazioni alle organizzazioni rappresentate dai propri membri;
- b. definisce la posizione della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di acquisti pubblici e sorveglia il rispetto degli accordi internazionali.

⁴ È composta in maniera paritetica di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il Consiglio federale e i Cantoni eleggono i rispettivi rappresentanti.

⁵ La Commissione si dota di un regolamento. Questo necessita dell'approvazione del Consiglio federale e dei Cantoni.

⁶ La Commissione dispone di un segretariato. Questo è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia (DFE). Il Dipartimento ne assume i costi.

⁷ Gli altri costi legati alla Commissione sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.

Art. 86 Statistiche degli acquisti

¹ Nei rispettivi settori di competenza, la Confederazione e i Cantoni elaborano statistiche sugli acquisti pubblici.

² Raccogliono almeno i dati che la Svizzera è tenuta a rilevare in base agli accordi internazionali in materia di acquisti pubblici.

³ Nei rispettivi settori di competenza, il Consiglio federale e i Cantoni designano il servizio competente.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 87 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 5.

Art. 88 Disposizioni transitorie

¹ Il diritto anteriore è applicabile alle procedure di acquisto se la prima decisione impugnabile che le concerne è stata emanata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La decisione di non includere un candidato in una lista permanente o di stralciarlo dalla stessa non può motivare l'applicazione del diritto anteriore a una procedura di acquisto posteriore a tale decisione.

Art. 89 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

Indicazioni minime che figurano nel bando

Osservazione preliminare:

Se il committente pubblica un compendio (art. 70 cpv. 2), vi figurano almeno le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6.

1. Committente
nome e indirizzo
2. Documentazione del bando
 - nome e indirizzo del servizio di riferimento; altre informazioni necessarie per ottenere la documentazione
 - eventualmente:*
 - costi
 - modalità di pagamento
3. Prestazione che si intende acquistare:
 - descrizione chiara e sufficiente (oggetto, quantità (ev. stimata))
 - scadenze e durata dell'esecuzione e della fornitura
 - eventualmente:*
 - prestazioni ricorrenti: nella misura del possibile, le probabili date dei bandi successivi
 - opzioni: descrizione
 - varianti: descrizione, quali varianti non sono ammesse (ad es. commerciali o finanziarie)
 - offerte parziali: ammissibilità, descrizione, possibilità di presentare un'offerta globale
4. Procedura
 - tipo di procedura
 - eventualmente, il committente può riservarsi di:*
 - condurre trattative
 - organizzare aste
 - indire un concorso
 - avviare un dialogo con i candidati
5. Criteri di valutazione
 - lista dei
 - a. criteri di idoneità
 - b. criteri di aggiudicazione per ordine di importanza
 - breve descrizione di tutti i criteri
 - eventualmente:*
 - valutazione dei criteri di aggiudicazione (purché non si tratti di soluzioni e metodologie)
 - ordine di priorità dei criteri di idoneità
 - numero minimo o massimo dei candidati che saranno invitati
 - valori minimi da raggiungere per rispettare determinati criteri di aggiudicazione
 - criteri di idoneità che entrano in linea di conto nella decisione di aggiudicazione, nonché la relativa ponderazione
 - Se la documentazione relativa non è messa a disposizione contemporaneamente alla pubblicazione del bando:*
 - documenti e certificati da inoltrare
6. Domande di partecipazione e offerte:
 - nome e indirizzo per la consegna
 - lingua (lingue)
 - termine di consegna
 - eventualmente:*
 - possibilità di istituire un consorzio di candidati
 - prescrizioni formali
7. Validità vincolante dell'offerta
 - il periodo di tempo durante il quale i candidati sono vincolati alla loro offerta

8. Altri

eventualmente indicare:

- i requisiti inerenti alla forma giuridica dei candidati
- se l'acquisto rientra nell'ambito di trattati internazionali
- i rimedi giuridici, illustrando brevemente il motivo per il quale il ricorso non ha per legge effetto sospensivo (art. 76 cpv. 2) o è privato di tale effetto (art. 76 cpv. 1)
- se ai candidati non spetta alcun compenso per le prestazioni preliminari da loro fornite
- se nei concorsi un'eventuale pretesa di indennizzo è liquidata con un premio in denaro
- se una proprietà intellettuale nuova o esistente sarà trasferita
- la data dell'apertura pubblica delle offerte

Criteri e prove di idoneità

Per valutare le capacità dei candidati si possono segnatamente applicare i seguenti criteri e richiedere le seguenti prove:

Criteri	Prove*
Personale:	Dichiarazione concernente il numero di persone impiegate e la loro funzione
	Dichiarazione concernente gli effettivi di personale a disposizione
	Certificati di studio e attestati di capacità dei collaboratori dell'azienda, quadri compresi
Organizzazione:	Attestato sull'impiego di un sistema di controllo della qualità riconosciuto
	Struttura dell'azienda
Dati commerciali:	Bilanci o estratti dei bilanci dell'azienda
	Dichiarazione concernente la cifra d'affari complessiva
Attestati legali:	Estratto del registro di commercio
	Estratto del registro delle esecuzioni
	Attestati di organi ufficiali di controllo della qualità
	Ultimo rapporto dell'ufficio di revisione
	Estratto del casellario giudiziale
Sostenibilità:	Misure per garantire la qualità
	Sistema di gestione degli aspetti ambientali
Esperienza:	Lista delle più importanti prestazioni fornite
Referenze:	Persone presso le quali il committente può verificare la regolarità delle prestazioni fornite dal candidato e richiedere, in particolare, le informazioni seguenti: - valore della prestazione - momento e luogo in cui è stata fornita - presa di posizione (del committente di allora) sulla conformità alle prescrizioni tecniche riconosciute e sulla regolarità della prestazione fornita
	Il committente può rivolgersi a persone che non sono state indicate come referenti e chiedere loro una presa di posizione. Può anche tenere conto della propria esperienza.
	Se non dispongono di referenze, le nuove aziende (che esistono da meno di 3 anni) possono proporre abbozzi di soluzione
Equipaggiamento:	Dichiarazione concernente l'equipaggiamento disponibile
	Dichiarazione concernente i servizi
	Dichiarazione concernente le prestazioni di supporto
Possibilità di ricerca:	Garanzia della produzione in futuro
	Garanzia di ulteriori possibilità di sviluppo
Capacità di produzione:	Attestato della quantità di produzione in funzione del tempo
Garanzie:	Garanzia bancaria
	Dichiarazioni di banche che garantiscano che in caso di aggiudicazione accorderanno i crediti necessari
Solvibilità:	Conto annuale
	Relazioni sulla gestione
	Dichiarazione concernente la cifra d'affari complessiva e l'evoluzione degli utili
	Polizze assicurative di responsabilità civile e che coprano eventuali pretese di risarcimento

* Di norma, dichiarazioni, prese di posizione e attestati non devono avere più di 3 anni, mentre gli attestati legali devono risalire al più tardi a 6 mesi prima del bando. Prove e certificati equivalenti devono essere in linea di principio riconosciuti.

Indicazioni minime che figurano nell'annuncio di una lista permanente

1. Committente

- nome e indirizzo
- ulteriori indicazioni su dove è possibile ottenere la documentazione rilevante

2. Prestazione che si intende acquistare:

- descrizione della prestazione per la quale viene impiegata la lista

3. Criteri

- requisiti che i candidati devono assolutamente rispettare per figurare nella lista
- criteri di idoneità che vanno onorati per figurare nella lista
- procedura di verifica dei requisiti e dei criteri

4. Altre indicazioni

- durata della lista e sua scadenza; se la durata è illimitata, occorre indicare in quale modo si renderà nota la sua scadenza
- modalità di aggiornamento della lista
- se l'acquisto sottostà ad accordi internazionali

Indicazioni minime che figurano nella pubblicazione di un'aggiudicazione

1. nome e indirizzo del committente
2. tipo di procedura di acquisto
3. tipo e entità della prestazione acquistata
4. data dell'aggiudicazione
5. nome e indirizzo del candidato prescelto
6. prezzo dell'offerta selezionata; purché il prezzo non sia l'unico criterio e la sua comunicazione non violi segreti d'affari: il prezzo più elevato e quello più basso tra le offerte
7. una breve esposizione per sommi capi dei motivi per i quali l'offerta presa in considerazione è la più vantaggiosa dal punto di vista economico
8. i rimedi giuridici, illustrando brevemente il motivo per il quale il ricorso non ha per legge effetto sospensivo (art. 76 cpv. 2) o è privato di tale effetto (art. 76 cpv. 1)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 16 dicembre 1994¹² sugli acquisti pubblici è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005¹³ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. c

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- c. del Tribunale penale federale concernenti i rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, come pure i suoi acquisti pubblici;

2. Legge del 4 ottobre 2002¹⁴ sul Tribunale penale federale

Art. 28 cpv. 1 lett. h

¹La Corte dei reclami penali pronuncia su:

- h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti i rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, come pure i suoi acquisti pubblici.

3. Legge federale del 6 ottobre 1995¹⁵ sul mercato interno

Art. 5

abrogato

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni impugnabili.

³ *Abrogato*

¹² RU 1996 508

¹³ RS 173.32

¹⁴ RS 173.71

¹⁵ RS 943.02